

Il diritto di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza di assoluzione emessa dal GUP ex art. 425 c.p.p. non spetta agli eredi se il decesso non si pone quale conseguenza diretta del reato omissivo contestato al sanitario, di conseguenza il ricorso proposto è inammissibile.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha chiuso definitivamente un lungo *iter giudiziario* che ha coinvolto, a vari titoli, tre sanitari, accusati di concorso in omicidio colposo, a seguito del decesso di una paziente affetta da carcinoma e sottoposta a cicli di chemioterapia.

Nel caso di specie all'imputato, che svolgeva attività di guardia medica, era contestato il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.), perché ad avviso della Procura aveva ritardato la visita domiciliare, anche le condizioni della paziente erano ormai critiche.

La stessa Procura, avvedutasi che nessuna relazione poteva esistere tra il ritardo nella visita, e quindi il presidio terapeutico somministrato e la causa della morte, ne aveva chiesto l'archiviazione. Le parti offese avevano proposto l'opposizione avverso la richiesta di archiviazione rigettata dal GUP che aveva emesso sentenza di assoluzione ex art. 425 c.p.p..

Gli eredi, costituite parti civili avevano proposto ricorso in Cassazione ed una diversa Sezione della Suprema Corte, aveva annullato la sentenza e rinviato gli atti nuovamente al GUP, in diversa composizione, perché a suo avviso, *la funzione del Giudice dell'udienza preliminare è solo quella di verificare se le prove raccolte sono idonee a sostenere l'accusa in giudizio*, nonostante anche in quella sede questo difensore avesse insistito per l'inammissibilità del ricorso.

Fissata nuova udienza preliminare il GUP (in diversa composizione e su conforme richiesta anche del P.M.) ha emesso nuovamente sentenza di *assoluzione perché il fatto non sussiste*, motivando la sentenza per la completa assenza di nesso causale tra la condotta del medico di guardia e l'evento lesivo della morte, ed anzi giustificando lo stesso sanitario che se era arrivato con mezz'ora di ritardo dalla chiamata al domicilio della paziente, ciò era dovuto alla distanza (22 km di curve) e alla scarsa conoscenza dei luoghi del sanitario che proveniva da una diversa Regione e da un contesto completamente diverso da quello in cui si è trovato ad operare.

Le parti civili, avverso l'ennesima sentenza di assoluzione del GUP, hanno riproposto ricorso in Cassazione sostenendo gli stessi motivi del precedente ricorso e sostenuto che il *GUP invece di soffermarsi a valutare se gli elementi raccolti erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, avrebbe svolto una non consentita valutazione di colpevolezza-innocenza dell'imputato*, finendo di nuovo per attribuire al ruolo del GUP la semplice funzione di passacarte, tanto deprecata dagli addetti ai lavori, prassi considerata come una delle principali cause dell'ingolfamento della giustizia penale.

La sentenza in commento, criticando la precedente pronuncia della stessa Cassazione, ha affermato che la persona offesa del reato omissivo (omissione di atti di ufficio ex art. 328 c.p.) era la persona deceduta non come conseguenza diretta ed esclusiva del reato omissivo, di conseguenza non sussistendo alcun collegamento eziologico tra l'omissione contestata al medico di guardia ed il decesso della parte offesa, **alla parte civile costituita non è concessa la facoltà di ricorrere in Cassazione poiché difetta il requisito indicato dall'art. 90 co. 3 c.p.p. e cioè: il decesso della parte offesa deve porsi come conseguenza diretta ed immediata del reato contestato.**

Il principio espresso è in linea con l'orientamento prevalente della Suprema Corte che ha affermato la mancanza di legittimazione del mero danneggiato dal reato, anche se costituito parte civile nel processo, poiché tale impugnazione è destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa (Cass. Sez.3[^] n. 48475 del 7.11.2013; Cass. Sez.3[^] n. 50929 del 14.11.2013) nozione ben distinta da quella di persona danneggiata dal reato.

Ed infatti la persona offesa attiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale.

Di notevole pregio giuridico è l'ulteriore principio affermato dalla sentenza per non incorrere nella contraddizione di giudicati ed in particolare per non prestare il fianco all'eventuale effetto preclusivo che la precedente sentenza della stessa Corte avrebbe potuto adombrare.

Infatti la sentenza nel dare atto che il principio sopra enunciato non è stato recepito dalla precedente sentenza della Sez. IV della stessa Corte n. 41860/13 del 10.10.2013, per evitare che si potesse parlare di effetto preclusivo della precedente sentenza, che aveva annullato l'analogo sentenza del GUP e rinviato per un nuovo giudizio, ha statuito, in aderenza all'insegnamento delle Sezioni Unite, che la mancata rilevazione di un vizio procedurale che se individuato avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, **poiché sui vizi procedurali e sulla loro mancata eccezione, non si forma il giudicato.**

Avv. Gerardo Russillo